

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

PROVINCIA DI TORINO

Rep. nr. 1

OGGETTO: convenzione tra i comuni di Barbania, Front, Levone, Rivarossa, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e Vauda Canavese per lo svolgimento coordinato del servizio di controllo viabilità, traffico nonché pubblica sicurezza. (Art. 30 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267).

L'anno duemilaquattro il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle Riunioni del Palazzo Comunale di San Francesco al Campo, tra i sigg:

DROVETTI Giovanni Battista - Sindaco del Comune di Barbania

BIANCO Claudio - Sindaco del Comune di Front

GIACOLETTO Maurizio - Sindaco del Comune di Levone

VALLERO Gianluca - Sindaco del Comune di Rivarossa

LAJOLO Giovanni - Sindaco del Comune di Rocca Canavese

CHIAUDANO Eligio - Sindaco del Comune di San Carlo Canavese

MARTINETTO Denì - Sindaco del Comune di San Francesco al Campo

CHIADO' RANA Bartolomeo - Sindaco del Comune di Vauda Canavese

PREMESSO

Che ogni Comune suddetto dispone di un solo Agente di Polizia Municipale, salvo il Comune di San Carlo Canavese che dispone di nr. 3 Agenti, il Comune di San Francesco al Campo che dispone di

nr. 3 agenti ed un istruttore, mentre il Comune di Levone non dispone di alcun Agente di P.M., e ciò comporta notevoli disagi in particolari periodi dell'anno nello svolgimento del servizio di controllo viabilità, traffico e pubblica sicurezza;

CONSIDERATO

Che determinati servizi di prevenzione e controllo possono essere svolti da più Agenti di Polizia Municipale in collegamento tra loro;

Vista la precedente Convenzione del 16 dicembre 1999 scaduta il 30 giugno 2004;

Vista la deliberazione del C.C. di Barbania n° 30 del 27.09.2004

Vista la deliberazione del C.C. di Front n°37 del 17.09.2004

Vista la deliberazione del C.C. di Levone n° 39 del 21.09.2004

Vista la deliberazione del C.C. di Rivarossa n° 36 del 16.09.2004

Vista la deliberazione del C.C. di Rocca C.se n° 38 del 30.09.2004

Vista la deliberazione del C.C. di San Carlo C.se n° 35 del 30.09.2004

Vista la deliberazione del C.C. di San Francesco al Campo n° 67 del 29.11.2004

Vista la deliberazione del C.C. di Vauda Canavese n° 19 del 27.10.2004

SI CONVIENE

Art. 1

Di istituire tra i Comuni di Barbania, Front, Levone, Rivarossa, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e Vauda Canavese, un servizio comune di controllo della viabilità e traffico da

effettuarsi a turno e/o in caso di necessità dei Comuni convenzionati

Art. 2

La convenzione avrà inizio dalla data della firma della presente e fino al 30 giugno 2009.

Art. 3

Al fine di evitare disservizi nell'ambito dei singoli Comuni convenzionati il Servizio di cui alla presente Convenzione sarà svolto dagli Agenti/Istruttori di Polizia Municipale dei Comuni suddetti fuori dall'orario di servizio del proprio Ente di appartenenza, recandosi con mezzo proprio per lo svolgimento del servizio in parola, saranno fatti salvi, eventuali accordi intrapresi tra i Comuni interessati alla compensazione del servizio prestato dai propri agenti durante l'orario di lavoro.

Art. 4

I turni, le giornate, i luoghi ed eventuali loro cambiamenti saranno stabiliti dai Responsabili del Servizio di Polizia Municipale coinvolti o richiedenti, previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, da richiedersi almeno 48 ore prima dello svolgimento del servizio a cura dell'Ente ospitante.

Le giornate ed i turni svolti dagli agenti interessati, dovranno essere debitamente attestati e controfirmati dai Responsabili del Servizio di Polizia Municipale ospitante.

Art. 5

Qualora, per qualsiasi ragione, si verifichi una defezione da parte di operatori richiesti ed autorizzati per il servizio, potranno essere

sostituiti con altri disponibili, in deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1. In tal caso il Responsabile di Polizia Municipale ospitante invierà l'attestato di cui all'art. 4 comma 2 all'Ente di appartenenza dell'Agente che ha svolto il servizio, ciò per opportuna conoscenza.

Art. 6

Il Comune che ospita fornirà l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio nel proprio territorio.

Art. 7

Gli Agenti dotati di arma di ordinanza potranno portare la stessa durante lo svolgimento del servizio nel territorio del Comune ospitante nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 8

I proventi saranno incassati dal Comune ospitante.

Art. 9

I casi di violazione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, qualora accertati, saranno di competenza dell'Agente nel cui territorio si verificano.

Art. 10

I compensi per i servizi effettuati oltre il normale orario di lavoro, saranno a carico dell'Amministrazione ove il servizio stesso avrà luogo e saranno pagati nel mese successivo alla prestazione nella misura prevista per la retribuzione oraria base delle singole categorie economiche di appartenenza.

Art. 11

Ogni Comune potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto, da far pervenire agli altri Enti convenzionati ed al Prefetto di Torino almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per il recesso.

La presente convenzione, redatta in 8 copie, e sottoscritta dai Sindaci viene inviata, per opportuna conoscenza al Prefetto della Provincia di Torino

f.to DROVETTI Giovanni Battista

Sindaco di Barbania

f.to BIANCO Claudio

Sindaco di Front

f.to GIACOLETTO Maurizio

Sindaco di Levone

f.to VALLERO Gianluca

Sindaco di Rivarossa

f.to LAJOLO Giovanni

Sindaco di Rocca Canavese

f.to CHIAUDANO Eligio

Sindaco del Comune di San Carlo Canavese

f.to MARTINETTO Denì

Sindaco di San Francesco al Campo

f.to CHIADORANA Bartolomeo

Sindaco di Vauda Canavese